

FORMAZIONE DEGLI STUDENTI EQUIPARATI

Formazione Generale e Specifica
In adempimento all'art. 37 Del D.lgs. 81/08,
e quanto specificato nell'art. 4 dell'accordo Stato Regioni Del 21/12/2011 ”



L'accordo Stato-Regioni richiede che vengano individuati tanto il “**soggetto organizzatore**” quanto il “**Responsabile del Progetto Formativo**” (RPF) di ogni corso (vedi l'accordo, punto 2). Nel caso il corso sia organizzato all'interno di un singolo istituto scolastico, il “soggetto organizzatore” è il Dirigente Scolastico, mentre il RPF è il Responsabile o l'Addetto SPP dell'istituto (anche con meno di 3 anni di esperienza nel suo ruolo). A questa figura, infatti, è demandato il compito di predisporre materialmente il Piano di formazione dell'istituto, anche se non necessariamente ne realizzerà la docenza (D.Lgs. 81/08, art. 33, comma 1, lettera d). I docenti che tengono il corso o singole lezioni al suo interno, invece, sono di seguito individuati come “docenti-formatori”.

L'ORGANIZZATORE DEL CORSO

IL DIRIGENTE
Paolo Jacolino

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO FORMATIVO

RSPP VIOLA Ruggero

INDICE

1. LA PROPOSTA FORMATIVA PER GLI STUDENTI EQUIPARATI AI LAVORATORI:
 - a) La soluzione proposta e l'aspetto normativo
 - b) L'aspetto economico
 - c) Aspetto logistico
 - d) Aspetto didattico

2. CRONOPROGRAMMA DELLA FORMAZIONE STUDENTI EQUIPARATI
3. LA FORMAZIONE STUDENTI EQUIPARATI E L'APPLICAZIONE DEL D.I. 6/3/2013 ALL'AMBITO SCOLASTICO
4. LA FORMAZIONE DEGLI STUDENTI EQUIPARATI IN AMBITO SCOLASTICO

5. LA FORMAZIONE GENERALE DEGLI STUDENTI EQUIPARATI:
 - a) Unità Didattica N. 1 – Concetti Di Rischio, Danno, Prevenzione, Protezione
 - b) Unità Didattica N. 2 – Organizzazione Della Sicurezza Nella Scuola
 - c) Unità Didattica N. 3– Diritti E Doveri Degli Studenti
 - d) Unità Didattica N. 4 – Organi Di Vigilanza, Controllo E Assistenza

6. FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI STUDENTI EQUIPARATI
7. INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI SPECIFICI RELATIVI ALLE ATTIVITÀ DI LABORATORIO DEGLI STUDENTI EQUIPARATI

La legge 9 agosto 2013, all'art.32, ha modificato l'art. 37 del d.lgs. 81/08, aggiungendo quanto segue: "4 - bis. ...Gli istituti di istruzione e universitari provvedono a rilasciare agli allievi equiparati ai lavoratori, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), e dell'articolo 37, comma 1, lettere a) e b), del presente decreto, gli attestati di avvenuta formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro".

La norma è chiara e cogente: tutti gli allievi devono ricevere le 4 ore di formazione generale e le 8 ore di formazione specifica previste dall'accordo Stato – Regioni del 21/12/2011, allegato A, art. 4.

Alla normale attività didattica, pertanto, dovrebbero essere sottratte 12 ore da destinare a questa formazione. Nessun dipartimento è in grado di mettere a disposizione una simile quantità di tempo; anche la collaborazione tra dipartimenti porterebbe a un dispendio di ore inaccettabile, specialmente in questo periodo di avvio della riforma, nel quale l'esperienza dei docenti è ancora insufficiente e la gestione dei tempi difficoltosa.

Il presente progetto di formazione, consente di effettuare la formazione degli studenti nel corso del primo anno, prima che accedano ai laboratori, senza sottrazione di ore a nessuna disciplina.

La soluzione proposta e l'aspetto normativo

Il regolamento recante "Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133", all'art. 10 comma 2c, dà ai singoli istituti la facoltà di "organizzare, attraverso il piano dell'offerta formativa, nei limiti delle loro disponibilità di bilancio, attività ed insegnamenti facoltativi coerenti con il profilo educativo, culturale e professionale dello studente previsto per il relativo percorso liceale". Quindi, si propone di organizzare la formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito di quest'offerta formativa supplementare, con l'aggiunta di 12 ore di lezione nel corso del primo anno.

Anche se, il medesimo comma afferma che "la scelta di tali attività e insegnamenti è facoltativa per gli studenti", il che permetterebbe ad alcuni di rifiutarsi di partecipare, questa difficoltà è risolvibile con due soluzioni.

Prima soluzione: le ore aggiuntive possono collocarsi come quinte ore al termine di una mattina di quattro, quindi senza disagi per studenti, famiglie e docenti dovuti a rientri pomeridiani od orari eccedenti.

Seconda soluzione: il lavoratore che non vuole partecipare alla formazione non è sanzionato; semplicemente, il datore di lavoro certifica il suo rifiuto, con ciò assolvendo ai propri obblighi ed alle proprie responsabilità relative alla formazione dei lavoratori (parere espresso dal SIRVESS, e avvalorato dall'INAIL, nella conferenza di servizio sulle tematiche della sicurezza tenutasi in questo Istituto il giorno 23 u. s.). Analogamente, riteniamo che il dirigente scolastico possa certificare la voluta non partecipazione dello studente alla formazione sulla sicurezza, assolvendo ugualmente ai suoi obblighi.

Il sopracitato art. 10 comma 2c afferma che "le materie facoltative concorrono alla valutazione complessiva". Pertanto la formazione sarà valutata con un compito in classe. Il compito, agli atti della scuola, nonché le presenze, rilevabili dal giornale di classe, permetterebbero, al dirigente scolastico di certificare l'avvenuta formazione nel rispetto di tutte le norme.

Aspetto economico

Il più volte citato art. 10 comma 2c, afferma che le scuole possono organizzare le attività nei limiti delle loro disponibilità di bilancio. Il monte ore complessivo da rendere è notevole (trattandosi di 12 ore moltiplicate per il numero delle classi prime più, per il solo a. s. attuale, altre 12 ore moltiplicate per il numero delle classi seconde, come descritto in seguito), tuttavia, sono disponibili due soluzioni per azzerare il costo.

Prima di tutto, a causa della riduzione dell'unità oraria, ciascun insegnante è tenuto a rendere delle ore aggiuntive (in media 60 minuti più una frazione variabile alla settimana). Limitatamente ai docenti interessati, questi tempi possono

essere dedicati alla formazione, considerandoli come ore a disposizione rese (trattandosi non di un'ora alla settimana, ma di dodici ore nell'intero anno scolastico).

Aspetto logistico

Le classi interessate sono tutte le prime. Estendendo, per il solo anno scolastico attuale l'iniziativa anche alle classi seconde, si possono formare anche tutte le prime dell'anno scolastico 2013/14.

La commissione orario dovrà fare in modo che, in almeno due giorni alla settimana (per salvaguardare il giorno libero dei docenti), le classi prime e seconde abbiano quattro ore e gli insegnanti interessati siano liberi alla quinta ora. Per dodici settimane, queste classi e questi docenti farebbero un'ora in più, dedicate alla formazione; al termine dell'attività, i docenti sarebbero liberi e le classi uscirebbero un'ora prima. Questa collocazione non dovrebbe creare problemi con i trasporti, dal momento che per le classi del secondo biennio e quinto anno, tutti i giorni di lezione constano di cinque ore.

Aspetto didattico

L'individuazione dei formatori avverrà in applicazione del D.I. 6/3/2013 in ambito scolastico.

Il servizio di prevenzione e protezione fornirà i materiali necessari ai docenti e agli studenti, e la consulenza durante la formazione.

I materiali disponibili sono:

1. Dispensa ad Uso dei Docenti Preposti per la formazione Obbligatoria Degli Studenti Equiparati a Lavoratori nei Laboratori e nei Reparti di Lavorazione e nelle Attività di Stage e di Alternanza Scuola Lavoro a Cura di: Rspg Ruggero Viola e del Prof. Marzari Damiano.
2. Materiale testuale destinato agli studenti attraverso la piattaforma Moodle a cura del prof. Vicario Roberto.
3. Materiale dei pacchetti formativi Sirvess di cui questa scuola è accreditata.
4. Materiali per la stesura di attività di laboratorio e relative procedure di sicurezza, a cura del prof. Vicario Roberto

L'accordo Stato – Regioni richiede che la formazione sia valutata; in entrambe le proposte precedenti, la valutazione si attuerebbe con un compito in classe. Il compito, agli atti della scuola, permetterebbe al dirigente scolastico di certificare l'avvenuta formazione in modo immediato e nel rispetto di tutte le normative, scolastiche e relative alla sicurezza.

CRONOPROGRAMMA FORMAZIONE STUDENTI EQUIPARATI

Descrizione	Tempistica	Realizzata	Da realizzare
Attività di formazione: 1. studenti delle classi prime; 2. recupero delle ore mancanti al completamento della formazione studenti anno 2016; 3. formazione studenti in stage/alternanza scuola lavoro (entro fine del primo quadrimestre)	Da Metà novembre 2016 a fine aprile 2016 prima per gli studenti in stage		x
Emissione delle certificazioni e valutazione complessiva del piano.	Entro maggio 2017		x
Elaborazione delle eventuali modifiche e miglioramenti	Entro giugno 2017		x
Riproposizione e riapprovazione del piano	Entro settembre 2017		x
Presentazione del piano in collegio docenti	ottobre 2016	x	
Scelta formatori per la formazione specifica nei consigli di classe	Metà dicembre 2016		x
Designazione ufficiale dei formatori	dicembre 2016 per la formazione specifica		x

FORMAZIONE	ARGOMENTI	FORMATORE
<p>FORMAZIONE GENERALE (4 ore) D.lgs. 81/08, art. 37, comma 1 lettera a Formazione a distanza</p>	<ul style="list-style-type: none"> • concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione • organizzazione della prevenzione in azienda • diritti e doveri dei vari soggetti aziendali • organi di vigilanza, controllo e assistenza 	<p>Formazione a distanza attraverso la piattaforma Del Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. Registro on line</p>
<p>FORMAZIONE SPECIFICA (8 ore) D.lgs. 81/08, art. 37, comma 1 lettera b</p>	<p>Rischi specifici nella scuola, nei laboratori di fisica chimica e informatica</p>	<p>APPLICAZIONE DEL D.I. 6/3/2013 ALL'AMBITO SCOLASTICO</p> <p>esempio: Docente di laboratorio coerente con le materie oggetto della docenza</p>

Di seguito si riporta l'interpretazione del Decreto Interministeriale del 6/3/2013 sui criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, nella sua applicazione all'ambito scolastico. Le indicazioni sono valide per le scuole di ogni ordine e grado, all'atto (di cui all'accordo Stato-Regioni del 21/12/2011) della progettazione e organizzazione della formazione del personale del proprio istituto e degli eventuali studenti equiparati a lavoratori ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Possono svolgere attività di docenza in corsi di formazione generale e in corsi o interventi di formazione o aggiornamento specifici ai sensi dell'accordo Stato-Regioni sulla formazione del 21/12/2011, **insegnanti di ruolo** (ovvero in possesso di abilitazione all'insegnamento):

- a) che svolgono il ruolo di Responsabili SPP con almeno 6 mesi di nomina, anche se designati presso scuola diversa da quella sede della docenza (in base al criterio n. 6 del DI)
- b) che svolgono il ruolo di Addetti SPP con almeno 12 mesi di nomina, anche se designati presso scuola diversa da quella sede della docenza (in base al criterio n. 6 del DI)
- c) che svolgono il ruolo di RLS con almeno 3 anni di nomina o elezione formale e in regola con la formazione e gli aggiornamenti obbligatori per il suo ruolo (in base al criterio n. 5 del DI)
- d) in possesso di laurea (vecchio ordinamento, triennale, specialistica o magistrale) **coerente con le materie oggetto della docenza**, ad es. Chimica, Fisica, Scienze, Biologia, Diritto, discipline tecniche, ecc.(in base al criterio n. 2 del DI)

Il personale scolastico che non possiede l'abilitazione all'insegnamento (insegnanti non di ruolo e personale ATA) può svolgere l'attività di docenza in oggetto solo ad almeno una delle seguenti condizioni supplementari alle precedenti:

- a) se ha seguito e superato un corso per formatori di almeno 24 ore (Certificazione attestante la formazione, per la qualificazione della figura del formatore (con esame finale) Decreto Interministeriale 6 marzo 2013
- b) se può autocertificare di aver fatto almeno 32 ore di docenza negli ultimi 3 anni in materia di salute e sicurezza sul lavoro
- c) se può autocertificare di aver fatto almeno 40 ore di docenza negli ultimi 3 anni in qualunque materia

Il ruolo di incaricato di coordinatore di PS o PS o di addetto antincendio non costituisce condizione sufficiente per svolgere l'attività di docenza in oggetto.

L'art. 2 del D.Lgs. 81/08 ricorda espressamente che *sono equiparati a lavoratori gli allievi degli istituti di istruzione nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le attrezzature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alle strumentazioni o ai laboratori in questione.*

In sintesi, quindi, sono equiparati a lavoratori gli allievi delle scuole di ogni ordine e grado:

- impiegati effettivamente in laboratori nell'uso di sostanze e attrezzature di lavoro; oppure
- quando sono esposti a rischio chimico, fisico o biologico (se considerato nel DVR) anche in aula attrezzata; oppure
- quando usano VDT (solo se attività curricolare svolta in aula di informatica).

mentre non lo sono gli allievi:

- di ogni età durante le attività in palestra (sebbene coperti da assicurazione INAIL)
- pur presenti in laboratorio, se il docente esegue personalmente solo esercitazioni dimostrative
- della scuola del 1° ciclo d'istruzione occupati in attività creative all'interno di apposite aule attrezzate a questo scopo

(vedi manuale *Gestione del sistema sicurezza e cultura della prevenzione nella scuola*, pag. 24-26).

Il documento relativo all'applicazione dell'accordo Stato-Regioni sulla formazione nella scuola, prodotto dal SiRVeSS e ratificato in data 18/7/2012 (vedi Introduzione ai pacchetti formativi), stabilendo quali insegnanti vadano considerati come preposti nei confronti dei propri studenti (coloro che insegnano una materia che prevede l'uso del laboratorio o di un'aula attrezzata ai fini dell'apprendimento di competenze tecnico-pratiche), introduce di fatto una limitazione importante all'equiparazione degli studenti a lavoratori, circoscrivendo il caso solo agli studenti che frequentano laboratori o aule attrezzate con lo scopo di acquisire competenze tecnico-pratiche, cui attribuire un voto pratico, concorrente alla loro valutazione complessiva e finale.

L'accordo Stato-Regioni richiede che vengano individuati tanto il "soggetto organizzatore" quanto il "Responsabile del Progetto Formativo" (RPF) di ogni corso (vedi l'accordo, punto 2). Nel caso della formazione degli studenti, il "soggetto organizzatore" è il Dirigente Scolastico, mentre il RPF è il Responsabile o l'Addetto SPP dell'istituto (anche con meno di 3 anni di esperienza nel suo ruolo). A questa figura infatti è demandato il compito di predisporre materialmente il Piano di formazione dell'istituto, anche se non necessariamente ne realizzerà la docenza (D.Lgs. 81/08, art. 33, comma 1, lettera d). I docenti che tengono il corso o singole lezioni al suo interno, invece, sono di seguito individuati come "docenti-formatori".

Premessa

L'art. 37 del D.Lgs. 81/08 (comma 1, lettera a) stabilisce i contenuti della formazione generale dei lavoratori:

- concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione
- organizzazione della prevenzione in azienda
- diritti e doveri dei vari soggetti aziendali
- organi di vigilanza, controllo e assistenza

L'accordo Stato-Regioni sulla formazione ex art. 37 del D.Lgs. 81/08 (in vigore dal 26/1/2012) conferma tali contenuti e quantifica il corrispondente monte ore, pari ad almeno 4 ore di formazione.

Il pacchetto formativo di seguito descritto è rivolto a singole classi di studenti, è possibile utilizzare lo stesso pacchetto anche per la formazione generale degli studenti chiamati ad effettuare stage o alternanza scuola-lavoro. Come richiesto dalla normativa (e sempre più sollecitato dalle aziende), gli studenti impegnati in stage o alternanza scuola-lavoro devono essere preventivamente formati a cura dell'istituto scolastico (vedi manuale *Gestione del sistema sicurezza e cultura della prevenzione nella scuola*, pag. 225-230).

Scheda di sintesi del pacchetto

Titolo	Formazione generale degli studenti equiparati a lavoratori					
Obiettivi generali	<ul style="list-style-type: none"> • conoscere il significato dei principali termini legati alla salute e sicurezza • conoscere l'organizzazione della sicurezza della propria scuola • conoscere i diritti e i doveri degli studenti rispetto ai temi della salute e sicurezza • conoscere le competenze dei principali organi di vigilanza pubblici 					
Tempistica e caratteristiche generali	Periodo di attuazione	Consolidamen. prerequisiti	Stimolo iniziale	Trattazione	Verifiche formative	Attività di approfondim.
	I/II anno	no	no	4 ore di lezione	Si durante le lezioni	no
	Verifiche finali	Recupero e consolidamento	Durata complessiva			
	si	no	4 ore di lezione			

AREA TEMATICA

Sicurezza

AUTORE

Prof. Fausto Costi

Docente e formatore esperto in materia di sicurezza e prevenzione 10 video-lezioni

TUTOR

RSPD del Liceo Scientifico Statale "G.B. Quadri"

IL PERCORSO FORMATIVO

La piattaforma è strutturata in diverse sezioni, consultabili dal corsista:

video-lezioni

questionari intermedi di valutazione riferiti alla singola video-lezione

slide del corso

quesiti

normativa

bibliografia

Per svolgere correttamente il percorso formativo occorre, in primo luogo seguire tutte le video-lezioni e svolgere i questionari intermedi. Al riguardo, dopo aver visto ogni singola lezione, il corsista dovrà compilare un questionario di verifica e solo dopo accedere alla lezione successiva.

Per completare correttamente il percorso formativo, i corsisti devono lavorare anche sulle altre sezioni della piattaforma. In particolare, per il completamento del percorso è stimato uno studio pari a: 15 minuti per la visualizzazione della sezione "slide corso", 30 minuti per la visualizzazione della sezione "quesiti", 15 minuti per la visualizzazione della sezione "normativa".

Dopo aver visualizzato le video lezioni, compilato i questionari intermedi e svolto le attività di studio nelle altre sezioni, il corsista sarà sottoposto ad un test finale.

Attraverso la sezione statistiche ogni corsista potrà controllare lo stato di avanzamento del lavoro fatto in piattaforma.

Per verificare la corretta conclusione del corso online su STATISTICHE:

- devono risultare 10 caselline BLU (che identificano le lezioni) con altrettante caselline ROSSE/VERDI (che identificano le risposte corrette o errate fornite alle esercitazioni);

- sopra la dicitura minuti totali devono risultare almeno 210 minuti (si raggiungono lavorando nelle restanti sezioni della piattaforma: quesiti, normativa, slide).

Alla conclusione del percorso formativo verrà pubblicato nell'area on line l'attestato del corso personalizzato previo superamento del test finale.

Il test finale si supera rispondendo correttamente a 6 domande su 10 (è necessario rispondere a tutte le domande).

SOMMARIO

Analisi del quadro normativo attuale con particolare riguardo alle attività delle Istituzioni scolastiche.

La struttura, le logiche di fondo e i principi fondamentali del Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs. 81/2008).

Rischio, pericolo e relative valutazioni. Incidente, infortunio e mancato infortunio: cosa significano in concreto.

I concetti di prevenzione e protezione. L'organizzazione della prevenzione negli enti. Diritti e doveri dei vari soggetti coinvolti.

Le sanzioni previste dalla normativa. Gli organi di vigilanza, controllo e assistenza.

DESTINATARI

Il corso è valido per gli alunni in azienda o in laboratorio che non sono in possesso degli attestati di partecipazione ai corsi di formazione in materia di sicurezza organizzati nel rispetto delle norme di settore (art. 22 D.Lgs. 626/94, art. 1 D.M. 16 gennaio 1997, art. 37 D.Lgs. 81/08),

DESCRIZIONE

Il Dirigente scolastico/datore di lavoro, come disposto dall'Accordo Stato-Regioni 25/07/2012, è tenuto a curare l'iscrizione o l'organizzazione di previsti corsi di formazione obbligatoria per allievi equiparati a lavoratori, secondo le modalità di cui all'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011.

Il corso offre la possibilità di formare a distanza i lavoratori per il primo modulo obbligatorio, "Formazione generale" di 4 ore.

Il modulo prevede modalità di apprendimento e-learning, secondo quanto previsto dagli Accordi Stato-Regione.

Il corso si struttura in 10 video-lezioni, fruibili separatamente, con la possibilità di interagire via web con formatori e tutor.

OBIETTIVI

Formare a distanza gli allievi equiparati a lavoratori per il primo modulo obbligatorio di 4 ore

Offrire uno strumento di tutoring on line e di dialogo anche "live" con gli esperti, previo appuntamento

Fornire aggiornamenti continui disponibili in funzione delle nuove norme in uscita

Premessa

L'art. 37 del D.Lgs. 81/08 stabilisce i contenuti di massima della cosiddetta formazione specifica dei lavoratori:

- rischi riferiti alle mansioni, possibili danni e conseguenti misure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto d'appartenenza dell'azienda (comma 1, lettera b)
- rischi specifici di cui ai titoli del presente decreto successivi al 1° (comma 3)

Con riferimento alla lettera b) del comma 1 e al comma 3 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08, la formazione deve avvenire nelle occasioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 4 del medesimo articolo, ed avere durata minima di 4, 8 o 12 ore, in funzione dei rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.

Tali aspetti e i rischi specifici di cui ai Titoli del D.Lgs. n. 81/08 successivi al 1° costituiscono oggetto della formazione.

Infine, tale formazione è soggetta alle ripetizioni periodiche previste al comma 6 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08, con riferimento ai rischi individuati ai sensi dell'articolo 28.

Contenuti:

- *Rischi infortuni*
- *Meccanici generali*
- *Elettrici generali*
- *Macchine*
- *Attrezzature*
- *Cadute dall'alto*
- *Rischi da esplosione*
- *Rischi chimici*
- *Etichettatura*
- *Rischi cancerogeni*
- *Rischi biologici*
- *Rischi fisici*
- *Rumore*
- *Vibrazione*
- *Radiazioni*
- *Microclima e illuminazione*
- *Videoterminali*
- *DPI Organizzazione del lavoro*
- *Ambienti di lavoro*
- *Stress lavoro-correlato*
- *Movimentazione manuale carichi*
- *Movimentazione merci (apparecchi di sollevamento, mezzi trasporto)*
- *Segnaletica*
- *Emergenze*
- *Le procedure di sicurezza con riferimento al profilo di rischio specifico*
- *Procedure esodo e incendi*
- *Procedure organizzative per il primo soccorso*
- *Incidenti e infortuni mancati*
- *Altri Rischi*

La formazione specifica degli studenti deve essere realizzata prima dell'inizio delle attività tecnico-pratiche da svolgere nel laboratorio di riferimento; si suggerisce quindi di effettuarla già all'inizio dell'anno scolastico. E' anche possibile suddividere l'intervento in più parti, in relazione alla tipologia e alle caratteristiche delle esperienze o esercitazioni realizzate nel corso degli anni all'interno dello stesso laboratorio. Questa scelta può rispondere al contenuto del comma 4, lettera "c", dell'art. 37 del D.Lgs. 81/08 (La formazione deve avvenire in occasione dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi), anche se rischia di complicare notevolmente la fase della verbalizzazione degli interventi.

In sintesi	Formazione Specifica Studenti Equiparati
Obiettivi generali	<ul style="list-style-type: none"> ▪ conoscere le istruzioni sulla realizzazione in sicurezza delle attività di laboratorio, sui comportamenti da tenere e sulle procedure di lavoro da seguire ▪ conoscere e condividere il regolamento di laboratorio ▪ conoscere le sanzioni previste in caso di non rispetto delle regole del laboratorio, delle procedure di lavoro e delle norme tecniche relative alla sicurezza ▪ fornire conoscenze e procedure utili all'acquisizione delle competenze necessarie allo svolgimento in sicurezza del proprio lavoro e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi
Contenuti	<ul style="list-style-type: none"> ▪ il regolamento di laboratorio ▪ le procedure da seguire per la realizzazione delle esperienze o delle esercitazioni ▪ il richiamo agli obblighi degli studenti equiparati a lavoratori e alle relative sanzioni, anche definite dall'istituto ▪ procedure d'emergenza (primo soccorso ed evacuazione in laboratorio)
Metodologia	<ul style="list-style-type: none"> ▪ studio individuale su materiali forniti in anticipo (autoapprendimento) ▪ lezione frontale/interattiva (incontri in presenza) ▪ studi di caso o/e esercitazioni (lavoro di gruppo e discussione in plenaria)
Organizzazione	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gruppi classe ▪ Incontri nella 28^a ora settimanale di lezione
Strumenti	<ul style="list-style-type: none"> ▪ materiali per l'autoapprendimento ▪ presentazioni: ppt (copia cartacea) ▪ eventuali materiali cartacei prodotti dal relatore
Valutazione	<ul style="list-style-type: none"> ▪ verifiche finali di apprendimento, anche utilizzabili ai fini della valutazione periodica da parte dei docenti - formatori ▪ questionario di gradimento (unico, al termine)
Docenti - formatori	<ul style="list-style-type: none"> ▪ individuati secondo l'applicazione Del D.I. 6/3/2013 ▪ I docenti-formatori possono essere gli insegnanti che operano all'interno dei singoli laboratori frequentati dalla classe; in questo caso è necessario garantirsi che gli insegnanti individuati, che sono anche dei preposti, siano stati a loro volta formati (formazione generale e specifica come lavoratori e formazione particolare come preposti)

In osservanza del già citato art.37 comma 1/b del del D.Lgs. 81/08, nella formazione specifica degli studenti sono trattati, tra tutti i rischi presi in considerazione nell'accordo Stato – Regioni del 21/12/2011, soltanto quelli “caratteristici del settore o del comparto di appartenenza dell'azienda”, nel nostro caso della scuola

INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI SPECIFICI RELATIVI ALLE ATTIVITÀ DI LABORATORIO DEGLI STUDENTI EQUIPARATI
SUDDIVISE PER DISCIPLINE DI INSEGNAMENTO

Argomenti Della Formazione''	Scienze	Fisica	Informatica
<i>Rischi infortuni</i>	x	x	x
<i>Elettrici generali</i>		x	
<i>Attrezzature</i>	x	x	x
<i>Rischi da esplosione</i>	x		
<i>Rischi chimici</i>	x		
<i>Etichettatura</i>	x		
<i>Rischi cancerogeni</i>	x		
<i>Rischi biologici</i>	x		
<i>Rischi fisici</i>		x	
<i>Radiazioni</i>	x	x	
<i>Videoterminali</i>			x
<i>DPI Organizzazione del lavoro</i>	x	x	x
<i>Movimentazione manuale carichi</i>	x		
<i>Segnaletica</i>	x	x	x
<i>Emergenze</i>	x	x	x
<i>Le procedure di sicurezza con riferimento al profilo di rischio specifico</i>	x	x	x
<i>Procedure esodo e incendi</i>	x		
<i>Procedure organizzative per il primo soccorso in laboratorio</i>	x		
<i>Incidenti e infortuni mancati</i>	x	x	x

I rischi presenti in più discipline possono essere trattati anche da un solo docente, a condizione che prenda in considerazione tutti i laboratori coinvolti.

Gli insegnanti delle discipline interessate sono liberi di accordarsi in tal senso.